

Art. 14
Sistema informativo.

1. I comuni e gli enti gestori dei servizi per l'infanzia sono tenuti a fornire informazioni e dati statistici alla Regione, anche ai fini dell'attuazione dell'Osservatorio regionale sul sistema dei servizi socio-assistenziali di cui alla L.R. 27 marzo 1998, n. 22 «Piano sociale regionale 1998/2000» e di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451 «Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia», nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 27 della legge 24 dicembre 1996, n. 675 «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».